

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI CARPI APS C. F: 90028520360

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, "Codice del Terzo Settore", e in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale del Centro Italiano femminile ETS un' Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI CARPI APS " con sede legale nel comune di Carpi (Mo).

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà alla presidenza comunale di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea comunale. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Per gli aspetti non regolati dal presente statuto si applicano gli articoli dal 6 al 56 dello statuto Nazionale del Centro Italiano femminile sulle strutture territoriali e il regolamento nazionale.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale:

2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;

2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune; 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;

2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;

2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Art. 3 Oggetto e attività

Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo e, nel successivo art. 4:

3.1) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità;

3.2) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;

3.3) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e della Dottrina Sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico,

culturale e politico nel- l'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune;

3.4) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze; 3.5) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione e di solidarietà

Art. 4 - Forme di azione

Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CIF svolgerà le attività di cui all'art. 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) k), l), n) o), p) q) r) s) u) v) w) z) del D.lgs 117/2017, come di seguito riportati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss. modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, il CIF:

-4.1 promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;

-4.2 realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;

- 4.3 svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;

- 4.4 realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuove e gestisce la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accreditamento MIUR e non;

- 4.5 promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua in sanità dei formatori e di operatori socio sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani,

europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

- 4.6 svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;

- 4.7 promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;

- 4.8 stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

- 4.9 svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e svolge le ulteriori attività indicate all'art. 5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;

- 4.10 svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal CTS.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dalla Presidenza comunale.

Per lo svolgimento delle attività descritte , l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate volontarie. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 5 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associate e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio comunale e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura della Presidenza comunale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.6 Adesione e partecipazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo.

Possono aderire al CIF tutte le persone fisiche che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Le persone fisiche aderenti (indicate d'ora in poi come Aderenti o Associate o Socie) sono iscritte nel Libro delle associate redatto e conservato dal CIF nazionale.

E' obbligo del CIF Nazionale rilasciare ad ogni ambito territoriale un estratto delle associate di pertinenza del rispettivo ambito: CIF comunale, CIF provinciale e CIF regionale.

Le Aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce al CIF facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'art.3 del Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D,Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale, e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale , o a recesso o per provvedimento motivato dal Consiglio nazionale ai sensi del successivo art.66 dello Statuto.

Le associate sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio nazionale.

E' obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale e assicurate contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro delle Associate, Libro dei Volontari, Libro dei Verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza (Congresso, Libro dei Verbali del Consiglio e della Presidenza di ciascun ambito territoriale) facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso aver copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia la presidenza comunale, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

L'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle associate che sarà convocata.

La presidenza comunale cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie, dopo che le stesse avranno versato la quota associativa. Il CIF che ha ricevuto la domanda la trasmette al CIF Nazionale, che provvede a rilasciare la carta di adesione.

La qualifica di socia si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte delle socie deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

La socia receduta o esclusa non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea comunale
- b) Il Consiglio comunale ove deliberato dall'assemblea
- c) La presidenza comunale (organo amministrativo)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Alle titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.9 L'Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è composta da tutte le socie e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associata dispone di un solo voto.

Ogni associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associata.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia;
- b. deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione delle Aderenti e verificarne l'attuazione;
- c. deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale;
- d. eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo la Presidente, la vice Presidente o due vice presidenti e la Presidenza comunale;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'esclusione delle associate e sul rigetto delle domande di ammissione;

- g. eleggere ogni quattro anni le rappresentanti delle Aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associate e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.lgs 117/2017;
- h. approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
- i. deliberare, in realtà territoriali più ampie e complesse, la costituzione di un Consiglio comunale ed eleggerne ogni quattro anni le componenti, tra cui una rappresentante delle giovani Aderenti.
- j. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto comunale;
- k. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio comunale o dalla presidenza comunale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla presidenza comunale almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta la stessa Presidente o il Consiglio comunale o un decimo degli associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente, e in assenza di entrambe, da altro membro del Consiglio comunale, se eletta, o della presidenza comunale eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le socie.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le assemblee sia Ordinarie che Straordinarie si possono tenere anche utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti collegati "in remoto", la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per modificare lo statuto comunale occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associate, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 10 Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, eletto dall'Assemblea comunale se ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 10 lettera g) dello statuto nazionale è composto da un numero di membri (rappresentanti delle Aderenti) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero delle Aderenti ed è Organo deliberante, anche in conformità dei richiamati artt. 24 e 25 D.lgs 117/2017, nell'ambito delle scelte dell'Assemblea riguardanti le lettere a) b) c) e d) dell'articolo precedente.

È convocato dalla Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

I membri del Consiglio comunale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente le associate maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio comunale decadano dall'incarico, il Consiglio comunale può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 11 - Presidenza comunale - composizione e durata

La Presidenza comunale eletta dall'Assemblea o dal Consiglio comunale al suo interno è composta dalla Presidente, dalla Vicepresidente (o da due vice-Presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri di Presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la Presidente nomina tra le Aderenti la Tesoriera sulla base di una terna proposta dall'Assemblea o dal Consiglio.

La Tesoriera e la Segretaria, se membri del Consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla Presidenza ad alcune Aderenti, le quali dovranno riferire alla Presidenza stessa.

Art. 12 Presidenza comunale - Compiti

La Presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea e, se costituito del Consiglio a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Ha il compito di:

a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e, se costituito, del Consiglio comunale;

- b) predisporre il programma annuale e quadriennale secondo gli obiettivi deliberati dall'Assemblea;
- c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione delle Aderenti alla vita associativa;
- d) sollecitare la presenza e la partecipazione delle giovani;
- e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte che sottopone all'Assemblea;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- g) curare l'amministrazione e la tenuta della Contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF, i rapporti con i terzi;
- h) redigere il progetto di Bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'Assemblea o, se costituito, del Consiglio, convocando gli stessi senza indugio per la ratifica.

Art. 13 - Presidente comunale

La Presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio, se costituito, e la Presidenza comunale; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Presidenza comunale e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica agli stessi dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito alla presidente, ed eventualmente ad altri membri della Presidenza comunale è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo

Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 16 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associate.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento allo statuto e al regolamento nazionale del Centro italiano femminile, al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Art. 18 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Carpi, li 20 aprile 2023

La Presidente

Maria Giulia Campioli

